Art. 347 Esecutività

Un documento pubblico avente per oggetto prestazioni di qualsiasi genere può essere eseguito alla stregua di una decisione giudiziaria se:

a. l'obbligato ha espressamente dichiarato nel documento di riconoscere l'esecuzione diretta della prestazione;

b. il titolo giuridico della prestazione dovuta è menzionato nel documento;

c. la prestazione dovuta:

1. è sufficientemente determinata nel documento,

2. è riconosciuta nel documento dall'obbligato, e

3. è esigibile.